

**Sulla nozione di “arco temporale massimo” dei periodi di caccia.
Un importante chiarimento da parte del Consiglio di Stato.
*Breve nota all’ordinanza 17 dicembre 6157***

A cura dell’Avv. Valentina Stefutti

Nell’ordinanza in commento, il Consiglio di Stato, pur nella sintesi propria dei provvedimenti cautelari, ha fornito un importante chiarimento in ordine alla portata interpretativa dell’art.18 commi 2 e 4 della legge quadro sulla tutela della fauna selvatica omeoterma e del prelievo venatorio 11 febbraio 1992 n.157.

Come ben noto ai nostri Lettori, le specie cacciabili e i periodi di attività venatoria sono disciplinati dall’art. 18 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 che, dopo aver individuato, al comma 1, per singola specie, i periodi per l’esercizio venatorio, dà facoltà alle Regioni, al successivo comma 2, di modificare tali termini per determinate specie e in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.

Le Regioni autorizzano le relative modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (confluito oggi in ISPRA) sulla scorta della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori.

I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno, fatta salva la possibilità per le Regioni di posticipare tali termini – in relazione a specie determinate - non oltre la prima decade di febbraio e a tal fine sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi.

Recita in particolare il comma 2 dell’art.18 della legge quadro che “I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1 settembre ed il 31 gennaio dell’anno nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma 1”.

Nella specie – ma si tratta di una situazione che si verifica assai di frequente, per cui è chiara la portata trascendente dei principi di diritto enunciati dal Consiglio di Stato – si trattava di stabilire se fosse legittima la disposizione di un calendario venatorio regionale che,

avendo autorizzato, pur se con separato provvedimento, la caccia in preapertura di due giornate, si dovessero scomputare, per le specie interessate, al periodo di caccia complessivo, solo due giornate (con chiusura dell'attività venatoria al 29 gennaio – ovvero al 28 nel caso in cui il giorno 29 fosse caduto di martedì o di venerdì - e non al 31), o di contro dovesse essere sottratto il periodo di tempo equivalente al lasso di tempo compreso tra la prima giornata di preapertura e la terza domenica di settembre, data di inizio della stagione venatoria, come suggerito anche dall'ISPRA, Istituto certamente non deputato a rendere pareri di natura giuridico-legale, ma che aveva osservato come, dal punto di vista tecnico, quest'ultima fosse l'unica interpretazione della norma che avesse senso sotto il profilo biologico della tutela delle singole specie.

Il Consiglio di Stato, con persuasiva motivazione, pur nella sintesi propria dei provvedimenti cautelari, ha ritenuto destituita di fondamento la prima tesi e pregiata la seconda, affermando che *“l'art. 18, commi 1 e 2, della legge 157/1992, che, nel consentire una modifica dei termini del calendario indicati al comma 1 (come avviene in caso di apertura anticipata), richiede comunque il “rispetto dell'arco temporale massimo” ivi indicato, così da dover riferire la modifica del termine finale, “a compensazione” della disposta apertura anticipata, al periodo compreso tra l'inizio della apertura anticipata e l'inizio della stagione venatoria previsto dalla legge, a prescindere dal numero di giornate di caccia in esso comprese”*.

Le conseguenze sono invero più rilevanti di quanto non possa sembrare di primo acchito.

Per fare un esempio pratico, se una Regione, per alcune specie, d'ora in poi, deciderà di autorizzare la caccia in preapertura ad esempio nelle giornate del 1° e del 2 settembre, mentre la stagione venatoria ordinaria sarà destinata ad iniziare, ad esempio, il giorno 16 (terza domenica di settembre), per quella specie la caccia, in luogo del giorno 29, la data di chiusura generale dovrà andare a cadere non oltre il 16 gennaio.

Valentina Stefutti

Pubblicato il 27 dicembre 2018

In calce l'ordinanza in commento

N. 06157/2018 REG.PROV.CAU.

N. 09387/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9387 del 2018, proposto da

Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A Onlus, Lav Lega Antivivisezione Onlus Ente Morale, Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (WWF) Onlus Ong, Lipu Birdlife Italia Onlus, Lega per L'Abolizione della Caccia L.A.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Valentina Stefutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Flora Neglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

- ATC Fi 5 Sud, non costituito in giudizio;
- Federazione Italiana della Caccia, Federcaccia Toscana, Confederazione Cacciatori Toscani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 00632/2018, resa tra le parti, concernente “Calendario venatorio regionale 2018-19”;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Toscana e di Federazione Italiana della Caccia e di Federcaccia Toscana e di Confederazione Cacciatori Toscani;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2018 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati Valentina Stefutti, Niccolò Bruno su delega di Flora Neglia e Alberto Maria Bruni;

Ritenuto che le questioni concernenti la legittimità di un provvedimento avente contenuti diversi sorretti da specifiche ed autonome considerazioni non possono essere risolte con un giudizio di “complessiva attendibilità” della valutazione tecnica;

Ritenuto, quanto al primo ordine di censure, che l'appello appare assistito da sufficienti elementi di fondatezza soltanto in relazione al contrasto del calendario venatorio impugnato (punto 13) con l'art. 18, commi 1 e 2, della legge 157/1992, che, nel consentire una modifica dei termini del calendario indicati al comma 1 (come avviene in caso di apertura anticipata), richiede comunque il “rispetto dell'arco temporale massimo” ivi indicato, così da dover riferire la modifica del termine finale, “a compensazione” della disposta apertura anticipata, al periodo compreso tra l'inizio della apertura anticipata e l'inizio della stagione venatoria previsto dalla legge (a prescindere dal numero di giornate di caccia in esso comprese – cfr. parere ISPRA prot. 30437 in data 17 settembre 2010);

Ritenuto, quanto al secondo ordine di censure, concernente lo scostamento dal parere di ISPRA sull'estensione del periodo di caccia per le diverse specie, che la prospettazione dell'appello sia generica – in quanto non viene indicato sotto quali profili, in relazione a ciascuna specie coinvolta, la motivazione del discostamento sia carente ovvero basata su elementi non aggiornati o inattendibili – tranne che per quanto riguarda la specie beccaccia;

Ritenuto che, riguardo al periodo di caccia alla beccaccia, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato in primo grado, valutate alla luce del principio di precauzione e del paragrafo 2.7.10 della Guida interpretativa sull'attività venatoria della Commissione europea relativa alla Direttiva 79/409/CEE, non siano idonee a superare tutti i rilievi critici contenuti nel parere di ISPRA prot. 38725 in data 13 giugno 2018, e che pertanto non sia adeguatamente

motivato lo scostamento del termine finale rispetto a quello massimo indicato nel parere (10 gennaio 2019);

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie parzialmente l'appello (Ricorso numero: 9387/2018) e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie parzialmente l'istanza cautelare proposta in primo grado e sospende il provvedimento impugnato nelle parti in cui:

- per le specie interessate all'apertura anticipata, viene prevista (punto 13) l'anticipazione della data di chiusura di "pari durata delle giornate concesse nell'apertura anticipata" (anziché di durata corrispondente al periodo compreso tra l'inizio dell'apertura anticipata e l'inizio della stagione venatoria previsto dalla legge);
- il termine del periodo di caccia alla beccaccia viene posticipato rispetto alla data del 10 gennaio 2019.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Massimiliano Nocelli, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

Stefania Santoleri, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

L'ESTENSORE
Pierfrancesco Ungari

IL PRESIDENTE
Franco Frattini

IL SEGRETARIO